

**VADEMECUM CERTIFICAZIONI ESENZIONI OBBLIGO VACCINALE COVID 19**

1) Chi ha motivi medici per richiedere l'esenzione della vaccinazione ed è già in possesso di certificato di esenzione cartaceo, dovrà per prima cosa recarsi dal proprio medico curante e chiedere la digitalizzazione automatica in virtù del DPCM 04.02.2022 il quale all'art. 4 *prevede che, dal 7 febbraio le esenzioni di nuova emissione e, entro venti giorni dall'entrata in vigore (entro 27.02.2022) le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute, sono rimesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato al medico certificatore.* Se il medico curante si rifiuta di digitalizzare o afferma di non riuscire, si deve pretendere una sua dichiarazione scritta (e in ogni caso sarebbe meglio registrare la conversazione).

2) In seconda battuta, ove il tentativo col proprio medico non avesse successo oppure qualora il precedente certificato di esenzione fosse stato rilasciato dal medico dell'hub vaccinale, ed il medico curante si rifiutasse (illegittimamente) di digitalizzare l'esenzione rilasciata da altro medico, si può anche tentare di richiedere allo stesso medico dell'hub la digitalizzazione; se anche quest'ultimo si rifiutasse o affermasse di non riuscire a farlo, si deve pretendere una sua dichiarazione scritta che attesti tale impossibilità (se possibile registrare la conversazione )

3) La locuzione "riemissione" non significa rivalutazione medica, per cui la conversione del certificato cartaceo in digitale deve essere pretesa in automatico, senza sottostare ad una nuova valutazione medica. Tant'è vero che la piattaforma chiede di spuntare se si tratta di una proroga di un certificato cartaceo. Nel caso in cui non si spunti detta voce si tratterà di nuova emissione.

4) La piattaforma in merito alla registrazione delle esenzioni, sia di nuova emissione che in fase di riemissione, sul portale tessera sanitaria che sostituisce il portale SISPC delle Regioni, dal menù a tendina che si apre sulle causali delle esenzioni riporta le seguenti voci 1) ipersensibilità ai componenti del vaccino (durata max inseribile 18 mesi pari a 540 gg); 2) primo trimestre di gravidanza (Durata max 90 gg); 3) soggetti sperimentatori del vaccino (Reither); 4) parere di commissione medica; 5) terapie in atto secondo linee guida 30 giorni rinnovabili; 6) condizioni cliniche secondo linee guida trenta giorni rinnovabili. Le uniche voce che consentono una durata maggiore sono 01.02.03

5) Non sono state emanate le linee guida di cui ai punti 5 e 6 o comunque non si comprende a quali linee guida facciano riferimento -anche la commissione medica di cui al n. 04 non è sancita da alcuna norma.



6) Sotto la voce 01 è possibile inserire oltre alle allergie ai componenti dei vaccini, casi anche di reazioni avverse al vaccino dopo la dose oppure valutare anche differimento per guarigione in quanto comunque l'essere appena guariti determina una ipersensibilità.

7) E' possibile pretendere dal MMG, se non si rientra in una delle altre cause, la conversione del certificato secondo i punti 5 e 6 che corrispondono a patologie in corso o cure e terapie mediche (es. cortisone/chemioterapie), in quanto il medico che agisce in scienza e coscienza è libero di valutare la gravità o il rischio degli effetti a breve e medio termine del vaccino (peraltro ignoti vista la sperimentabilità e l'assenza di studi) per il proprio paziente e concedere esenzione. Queste due opzioni hanno una validità di 30 giorni rinnovabili.

8) Chi è in possesso di un esonero cartaceo per un tempo maggiore di 30 giorni o addirittura di un certificato definitivo, dovrà effettuare una contestazione al MMG poiché il portale non consente l'emissione del certificato digitale per un tempo maggiore e farsi rilasciare una conferma scritta sull'impossibilità di conversione. In questi casi meglio conservare il certificato cartaceo e non convertirlo e farsi rilasciare un nuovo certificato digitale a 30 giorni rinnovabile, in modo da portare avanti la contestazione sulla conversione dell'esonero definitivo. Oppure non far digitalizzare l'esonero definitivo con attestazione del MMG che quale pubblico ufficiale attesta che ciò non sia consentito; oppure non spuntare prosecuzione di certificato cartaceo e far fare una nuova emissione ma non una riemissione in modo da non annullare gli effetti del certificato cartaceo che non viene così soggetto a revoca.

9) Il DPCM 04.02.2022 all'art. 2 delimita il campo di applicazione di cui all'art. 9 -bis , comma 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ossia il green pass per usufruire servizi e attività (es. ristoranti, uffici postali, bancari, attività commerciali ecc.) e non per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblico o privato (DL 127/21) o per accedere ai luoghi di lavoro per cui è previsto obbligo vaccinale (DL 172/21 e 1/2022).

10) La circolare ministero salute 04.08.2021 ugualmente circoscrive la sua applicazione all'art. 9 bis comma 3 del DL 52/2021 come modificato dal DL 105/21 e quindi non si applica alle esenzioni per obblighi vaccinali.

11) I certificati di esenzione rilasciati dalla piattaforma digitale precedente SISPC delle Regioni sono stati tuttavia emessi con la dicitura "Per accedere ai servizi o attività di cui al comma 1 art. 3 del DL 23.07.2021, n. 105" anche se utilizzati per il lavoro per categorie obbligate.

12) Unicamente detti certificati, con la finalità di accesso a servizi e attività (e quindi ai fini del green pass), devono essere digitalizzati ai sensi del DPCM 04.02.2022.

13) In caso in cui non sia possibile convertire certificato cartaceo in digitale o emettere nuovo certificato in digitale, farsi rilasciare dal proprio MMG un certificato in bianco di esenzione ai sensi del DL 44/2021, a seconda della categoria obbligata, in quanto tutti i DL che riguardano

obbligo vaccinale (DL 44/2021 per i sanitari; DL 172/2021 per insegnanti, polizia, militari e DL 1/2021 per over 50) **non fanno riferimento ad un dpcm per emissione del certificato di esenzione digitale.**

14) Meglio chiedere la conversione del certificato al medico che ha già emesso il certificato cartaceo (sia medico curante che medico vaccinatore), precisando che si chiede semplicemente di confermare quanto già attestato in un suo precedente certificato (che fa fede fino a querela di falso) avendo valutato già le proprie condizioni mediche, e che il precedente certificato non può essere annullato se non c'è mutamento condizioni e.

15) In caso di mancata emissione di certificati di esenzione o di digitalizzazione dei vecchi certificati, per rifiuto del medico, si possono valutare, caso per caso, azioni civili e/o penali nei confronti del medico nonché contestazioni scritte al datore di lavoro.

16) I guariti che sono già in possesso di un SGP da guarigione, non hanno bisogno di digitalizzare il certificato di differimento e potrebbero far presente ai propri datori di lavoro anche al fine di evitare sospensione accompagnando la predetta comunicazione con due righe del MMG che non vi è possibilità di inserire i differimenti in piattaforma perché la durata dell'esenzione non rientra tra i casi previsti oppure provare ad inserire la voce sotto 01.